

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3220 del 24 Dicembre 2018

Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **SOCIETÀ AGRICOLA LA BASSA VELA S.N.C. DI MOLINARI CARLO E C.** ed acquisita con protocollo **CR-24253-2018 del 20/06/2018**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata

senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione

degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **20/06/2018** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-24253-2018** presentata da **SOCIETÀ AGRICOLA LA BASSA VELA S.N.C. DI MOLINARI CARLO E C.**, con sede legale a Bondeno (FE), in viale Repubblica n. 44, C.F. e PARTITA IVA 00944140383;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SULL'IMMOBILE 1 per le seguenti motivazioni:

- La documentazione fornita contestualmente alla presentazione della domanda non è tale da consentire una compiuta dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi degli immobili oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii. e come previsto all'Art. 1 e Allegato I.;

- Il fabbricato è inserito in un sito aziendale ove è presente un altro fabbricato a destinazione deposito di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali e sul quale è già stato concesso un contributo con decreto n. 1305 del 23/05/2018. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: il ripristino dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2);
- in una dichiarazione resa dal tecnico comunale, Geom. Merighi, viene affermato che la beneficiaria "(...) era intenzionata a riattivare la struttura per ricoverare/ospitare animali (...)" inoltre afferma che l'immobile era "*adibito in parte a rimessaggio di attrezzi agricoli, in parte a deposito fertilizzanti e foraggio ed in parte a ricovero animali da cortile*". In merito a quest'ultima affermazione si osserva come l'allevamento di animali da cortile non è fra le attività dell'azienda richiedente e che tale attività non risulta dal layout produttivo inviato, così come non risultano essere presenti i fertilizzanti; d'altronde il fertilizzante è un materiale vietato dagli adempimenti previsti per la creazione ed il mantenimento di zone umide. Queste differenti versioni in merito all'utilizzo dell'immobile segnalano una mancata corrispondenza tra le varie documentazioni prodotte (art. 10 comma 2);
- Non vi è corrispondenza fra layout produttivo inviato e la documentazione fotografica allegata. Le immagini non mostrano bancali di sementi o mangime né all'interno né all'esterno del fabbricato ed è presente materiale non afferente l'attività produttiva. Il tecnico incaricato afferma che l'immobile era stato in parte svuotato al momento del sopralluogo Aedes, stoccando all'esterno il materiale ivi contenuto. Non vi sono però immagini a dimostrazione di quanto affermato, ma è possibile osservare dalle foto solamente la presenza di due trattori ed un rimorchio all'interno dell'immobile. Le discordanti versioni rese segnalano una mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo (art. 1 comma 3) ed una mancata corrispondenza tra la documentazione prodotta (art. 10 comma 2);
- Il layout produttivo fornito prevede la presenza di 4 macchine agricole, comprese 2 trattrici, scaricate dal libretto UMA fin dal 2012; libretto che al momento del sisma aveva in carico solamente due trattrici. Emerge quindi la scarsa attendibilità e contraddittorietà fra il layout produttivo fornito e la reale consistenza delle macchine agricole intestate all'azienda agricola La Bassa Vela snc. Anche in questo caso emerge la mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo (art. 1 comma 3) e la mancata corrispondenza tra la documentazione prodotta (art. 10 comma 2);
- Superficie complessiva pari a 1.450,34 mq richiesta contributo quindi sproporzionata se confrontata con l'esigua dotazione di macchinari, anche considerando eventuali spazi di manovra, aree di stoccaggio e beni non iscritti nel libretto UMA, rispetto alle reali necessità aziendali. Si ribadisce, quindi, che l'intervento sul presente immobile non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), ma ricorrerebbe nella sovracompenrazione, espressamente esclusa dai documenti approvati dalla Commissione Europea.
- Per quanto riguarda la polizza assicurativa è stata fornita copia del contratto assicurativo intestato all'Azienda Agricola Bassa Vela snc stipulata nel 2005 con validità sino al 30/09/2015 in cui si fa riferimento ad un "Fabbricato o complesso di Fabbricati di tipo 1" ubicati in via Consorziale, 204 Bondeno e con indicazione della superficie dell'azienda agricola con

un'estensione pari a 39 Ha. Non si ha però evidenza chiara ed univoca che la polizza assicurativa si riferisca all'immobile oggetto della presente domanda, essendo presente un altro immobile all'interno. Questa carenza informativa non permette di utilizzare questa indicazione ai fini di una compiuta dimostrazione dell'utilizzo produttivo (art. 1 comma 3);

- Infine si rileva che, così come previsto nella "Relazione illustrativa a completamento della richiesta di adesione al Regolamento UE 1305/2013" redatta dal Dott. Agr. Guido Garbellini, l'impegno assunto dalla società La Bassa vela snc prevede il ritiro della produzione a seminativo di 30 ha di terreno, praticamente l'intera consistenza detenuta a quel momento di circa 31 ha, di non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, di non spandere concimi chimici, organici e liquami, di non effettuare il pascolo e di non commercializzare eventuali produzioni ottenute dalle superfici interessate al suddetto intervento. Questo a dimostrazione del fatto che nel periodo 1998-2018 l'attività principale della La Bassa Vela snc era quella di "creazione di una zona umida" e che l'immobile in questione è inserito in un complesso aziendale ove è presente un altro immobile, tra l'altro già oggetto di contributo, avente le medesime destinazioni d'uso, di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali, per cui il ripristino dell'immobile richiesto non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2);

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione ed alle successive richieste di integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Considerato che, il RUP nel rispetto dei “Principi generali dell'attività amministrativa”, ha ritenuto di precisare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche (art. 3 della Legge 241/90) che hanno determinato la decisione del Nucleo di Valutazione;

Adeguato, per i motivi sopracitati, l'esito istruttorio come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Comunicato al Nucleo di Valutazione le modifiche apportate all'esito istruttorio;

Vista la “Scheda riepilogativa” aggiornata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Congratulato il mancato accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in “Scheda riepilogativa” all'interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **SOCIETÀ AGRICOLA LA BASSA VELA S.N.C. DI MOLINARI CARLO E C.**, con sede legale a Bondeno (FE), in viale Repubblica n. 44, C.F. e PARTITA IVA 00944140383;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-24253-2018 SOCIETÀ AGRICOLA LA BASSA VELA S.N.C. DI MOLINARI CARLO E C.

TABELLA 1: Riepilogo degli interventi richiesti:

ID. IMMOBILE (domanda)	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA INTEGRATIVA	Superficie richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO al netto di IVA (EURO)
n.1	Bondeno	178	36 sub 1	TAB. A - lettera b) + TAB C	Ante: - 904.26 Post: - 904.26	0,00	€ 509.574,08 (costo convenzionale)

TABELLA 2: Riepilogo degli interventi proposti:

Id. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA
		Tipologia di intervento				
n.1	Ante: -0,00 Post: - 0,00	Deposito	TAB A Lett b) + TAB C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Miglioramento				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A :						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA						€ 0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI
CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO, IN MERITO A:

- 1) DIMOSTRAZIONE DELL'UTILIZZO AI FINI PRODUTTIVO DELL'IMMOBILE ;
- 2) VALUTAZIONE DEL FABBRICATO IN SOVRADIMENSIONE RISPETTO ALLE RAZIONALI NECESSITA' AZIENDALI;
- 3) DICHIARAZIONE DEL TECNICO COMUNALE IN MERITO ALL'UTILIZZO PRODUTTIVO DELL'IMMOBILE;
- 4) ATTENDIBILITA' DEL LAYOUT PRODUTTIVO;
- 5) RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO COME SOVRACOMPENSAZIONE;
- 6) POLIZZA ASSICURATIVA;
- 7) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E NON RECEPITE IN QUANTO:

1) permane la mancata dimostrazione che l'immobile oggetto di domanda rappresentasse realmente un fattore di produzione per l'azienda. agli atti, non è mai stata messa in discussione la destinazione ad uso produttivo dell'immobile o la dimostrazione di un'attività agricola in capo alla società La Bassa Vela al momento del sisma o nei 36 mesi antecedenti, quanto il reale utilizzo di un fabbricato al momento degli eventi sismici come condizione essenziale per la finalità di riavvio dall'attività agricola in dato luogo, così come previsto dall'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza. Inoltre, la dotazione strumentale descritta in perizia e nel layout produttivo non è congruente con quanto visibile nella documentazione fotografica allegata dove è possibile osservare che la maggior parte delle macchine e degli attrezzi (presenti nell'allegato E) è di fatto già ricoverata nell'immobile n.1 (oggetto di concessione di contributo) e di come due trattrici ed un rimorchio siano state scaricate dal libretto UMA in data antecedente agli eventi sismici. Infine, dalla documentazione fotografica fornita non è possibile osservare i bancali di mangime e granturco, di cui non è stata data neanche evidenza dell'acquisto, il deposito per il mangime per uccelli selvatici o le attrezzature per la piscicoltura, fatta eccezione per tre barche a fronte delle otto dichiarate;

2) la beneficiaria sostiene che la concessione a contributo (n. 1305 del 23/05/2018) del fabbricato adiacente, di circa 400 mq, sia in contraddizione rispetto alla non ammissione dell'immobile oggetto della presente

richiesta di contributo. Ma come già espresso L'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza, stabilisce che gli interventi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili. Il principio è altresì richiamato anche dalle disposizioni comunitarie in materia: secondo le quali l'obiettivo della misura consiste nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione. Un vantaggio supplementare che avverrebbe nel caso della concessione a contributo di un immobile di cui non è stata data chiara dimostrazione dell'utilizzo produttivo e considerato sovradimensionato rispetto alle totali reali necessità aziendali. Dalla documentazione fornita, infatti, emerge che le attrezzature presenti ed in possesso della società agricola La Bassa Vela, così come già espresso in altre parti, trovano tutte conforto e riparo nell'immobile oggetto di contributo;

3) In riferimento al punto 3 delle osservazioni inviate si vuole rilevare che le dichiarazioni contenute nella relazione del Geom. Merighi, responsabile del Servizio del Comune di Bondeno, non sono dichiarazioni a seguito di una conoscenza indiretta del contesto. Nella dichiarazione stessa è specificato che il Geom. Merighi ha eseguito un sopralluogo durante il quale ha rilevato la presenza di fertilizzanti ed il ricovero di animali da cortile. Considerato che la presenza di animali da cortile e di fertilizzanti non è mai stata evidenziata nel layout produttivo, preme rilevare che i fertilizzanti sono materiali che non possono essere utilizzati così come previsto nella "Relazione illustrativa a completamento della richiesta di adesione al Regolamento UE 1305/2013" redatta dal Dott. Agr. Guido Garbellini. L'impegno assunto dalla società La Bassa vela snc rispetto al suddetto regolamento prevede, infatti: ritiro della produzione a seminativo di 30 ha di terreno, praticamente l'intera consistenza detenuta a quel momento di circa 31 ha, non utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, non spandimento di concimi chimici, organici e liquami, non effettuazione di pascolo e non commercializzazione di eventuali produzioni ottenute dalle superfici interessate al suddetto intervento;

4) Su questo punto si conferma la non rispondenza del Layout produttivo inviato con la documentazione fornita, in particolar modo con quella fotografica. Non è stata fornita, infatti, un'opportuna documentazione fotografica dell'immobile in oggetto, a supporto del layout produttivo dichiarato e a giustificazione della necessità della riparazione degli stessi per il ripristino dell'attività produttiva. Le immagini, infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla beneficiaria, in perizia e nel layout produttivo, non mostrano bancali di sementi o mangime né all'interno né all'esterno del fabbricato, inoltre si individua del materiale non afferente l'attività produttiva. Nel layout produttivo fornito per la condizione pre-sisma gli ingombri indicati risultano essere discutibili (generico deposito) ed ingiustificati ai fini della dimostrazione di un razionale utilizzo dell'immobile per attività produttive, così come giustificativi di una necessità dello stesso. Inoltre, il layout produttivo fornito era stata prevista la presenza di 4 macchine agricole, comprese 2 trattrici, scaricate dal libretto UMA fin dal marzo 2012; libretto che al momento del sisma aveva in carico solamente due trattrici. Si conferma quindi la scarsa attendibilità e contraddittorietà fra il layout produttivo fornito e la reale consistenza delle macchine agricole intestate all'azienda agricole La Bassa Vela snc. Dunque, non essendo stato fornito un dettagliato layout produttivo coerente con un'esauriva documentazione fotografica a supporto dell'utilizzo produttivo dell'immobile di tutti gli immobili a disposizione dell'attività d'impresa, è lecito immaginare che i 2 mezzi agricoli in carico all'impresa trovassero ricovero nell'altro immobile situato nella stessa corte agricola;

5) In merito al punto 5 delle osservazioni si rileva che, in accordo con quanto espresso nelle osservazioni al rigetto dalla beneficiaria, non è previsto ed espresso da nessuna parte che ci debba essere una simmetria tra dimensione degli immobili e numerosità dei macchinari, ma è pur vero che è compito del richiedente dimostrare quanto previsto espressamente dall'art. 1 comma 3 ovvero, come richiamato più volte, che l'immobile oggetto di domanda rappresentasse realmente un fattore di produzione per l'azienda. Manca la dimostrazione del reale utilizzo del fabbricato al momento degli eventi sismici come condizione essenziale per la finalità di riavvio dall'attività agricola in dato luogo;

6) relativamente alla polizza assicurativa si conferma che la stessa non dà un'evidenza chiara ed univoca che la stessa si riferisca all'immobile oggetto della presente domanda, essendo presente un altro immobile all'interno. Questa carenza informativa non permette di utilizzare questa indicazione ai fini di una propedeutica dimostrazione dell'utilizzo produttivo (art. 1 comma 3). Ad ogni modo, seppure venisse dimostrato la coincidenza tra bene assicurato e bene oggetto di domanda resterebbe comunque da dimostrare la finalità ad attività produttiva dell'immobile cosa che non è mai stata dimostrata fino ad oggi, così come espressamente previsto dall'art. 1 comma 3: "Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ... venga confermata la **destinazione ad**

attività produttiva dell'immobile,

7) In conclusione si vuole osservare come delle eventuali attività secondarie della Bassa Vela Snc, oltre che non previste dalla visura camerale dell'impresa, non è stata data una chiara evidenza documentale. Non sono state infatti fornite foto del mangime per pesci e/o uccelli, oltre ad eventuali giustificativi di spesa, non si è data evidenza dell'attività di apicoltura, le imbarcazioni visibili nelle immagini sono solo tre e non otto come dichiarato, tre/quinti dei macchinari sono stati ritirati dal libretto UMA due mesi prima degli eventi sismici, le dichiarazioni del Geom. Merighi sono state fatte a seguito di un sopralluogo ed hanno evidenziato attività non previste da codice ATECO della società e materiali non compatibili con l'attività in essere. In definitiva, alla luce di quanto appena detto, il riconoscimento di un immobile di circa 400 mq a fronte della dimostrazione della sola attività di creazione di una zona umida si ritiene sia congruo e funzionale al regolare svolgimento di un'attività in capo alla La Bassa Vela. Un'eventuale ulteriore concessione di contributi per la riparazione ed il ripristino di un altro immobile, considerato quindi come non necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art.2 Comma 1 e Comma 2), rappresenterebbe una evidente sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

SI PROPONE LA CONFERMA DI NON AMMISSIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SULL'IMMOBILE I per le seguenti motivazioni:

- La documentazione fornita contestualmente alla presentazione della domanda non è tale da consentire una compiuta dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi degli immobili oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii. e come previsto all'Art. 1 e Allegato I.;
- Il fabbricato è inserito in un sito aziendale ove è presente un altro fabbricato a destinazione deposito di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali e sul quale è già stato concesso un contributo con decreto n. 1305 del 23/05/2018. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: il ripristino dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2);
- in una dichiarazione resa dal tecnico comunale, Geom. Merighi, viene affermato che la beneficiaria "(...) era intenzionata a riattivare la struttura per ricoverare/ospitare animali (...)" inoltre afferma che l'immobile era "adibito in parte a rimessaggio di attrezzi agricoli, in parte a deposito fertilizzanti e foraggio ed in parte a ricovero animali da cortile". In merito a quest'ultima affermazione si osserva come l'allevamento di animali da cortile non è fra le attività dell'azienda richiedente e che tale attività non risulta dal layout produttivo inviato, così come non risultano essere presenti i fertilizzanti; d'altronde il fertilizzante è un materiale vietato dagli adempimenti previsti per la creazione ed il mantenimento di zone umide. Queste differenti versioni in merito all'utilizzo dell'immobile segnalano una mancata corrispondenza tra le varie documentazioni prodotte (art. 10 comma 2);
- Non vi è corrispondenza fra layout produttivo inviato e la documentazione fotografica allegata. Le immagini non mostrano bancali di sementi o mangime né all'interno né all'esterno del fabbricato ed è presente materiale non afferente l'attività produttiva. Il tecnico incaricato afferma che l'immobile era stato in parte svuotato al momento del sopralluogo Aedes, stoccando all'esterno il materiale ivi contenuto. Non vi sono però immagini a dimostrazione di quanto affermato, ma è possibile osservare dalle foto solamente la presenza di due trattori ed un rimorchio all'interno dell'immobile. Le discordanti versioni rese segnalano una mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo (art. 1 comma 3) ed una mancata corrispondenza tra la documentazione prodotta (art. 10 comma 2);
- Il layout produttivo fornito prevede la presenza di 4 macchine agricole, comprese 2 trattrici, scaricate dal libretto UMA fin dal 2012; libretto che al momento del sisma aveva in carico solamente due trattrici. Emerge quindi la scarsa attendibilità e contraddittorietà fra il layout produttivo fornito e la

reale consistenza delle macchine agricole intestate all'azienda agricole La Bassa Vela snc. Anche in questo caso emerge la mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo (art. 1 comma 3) e la mancata corrispondenza tra la documentazione prodotta (art. 10 comma 2);

- Superficie complessiva pari a 1.450,34 mq richiesta contributo quindi sproporzionata se confrontata con l'esigua dotazione di macchinari, anche considerando eventuali spazi di manovra, aree di stoccaggio e beni non iscritti nel libretto UMA, rispetto alle reali necessità aziendali. Si ribadisce, quindi, che l'intervento sul presente immobile non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività preesistente alla data del sisma (Art.2, comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.), ma ricorrerebbe nella sovracompensazione, espressamente esclusa dai documenti approvati dalla Commissione Europea.

- Per quanto riguarda la polizza assicurativa è stata fornita copia del contratto assicurativo intestato all'Azienda Agricola Bassa Vela snc stipulata nel 2005 con validità sino al 30/09/2015 in cui si fa riferimento ad un "Fabbricato o complesso di Fabbricati di tipo I" ubicati in via Consorziale, 204 Bondeno e con indicazione della superficie dell'azienda agricola con un'estensione pari a 39 Ha. Non si ha però evidenza chiara ed univoca che la polizza assicurativa si riferisca all'immobile oggetto della presente domanda, essendo presente un altro immobile all'interno. Questa carenza informativa non permette di utilizzare questa indicazione ai fini di una compiuta dimostrazione dell'utilizzo produttivo (art. 1 comma 3);

- Infine si rileva che, così come previsto nella "Relazione illustrativa a completamento della richiesta di adesione al Regolamento UE 1305/2013" redatta dal Dott. Agr. Guido Garbellini, l'impegno assunto dalla società La Bassa vela snc prevede il ritiro della produzione a seminativo di 30 ha di terreno, praticamente l'intera consistenza detenuta a quel momento di circa 31 ha, di non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, di non spandere concimi chimici, organici e liquami, di non effettuare il pascolo e di non commercializzare eventuali produzioni ottenute dalle superfici interessate al suddetto intervento. Questo a dimostrazione del fatto che nel periodo 1998-2018 l'attività principale della La Bassa Vela snc era quella di "creazione di una zona umida" e che l'immobile in questione è inserito in un complesso aziendale ove è presente un altro immobile, tra l'altro già oggetto di contributo, avente le medesime destinazioni d'uso, di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali, per cui il ripristino dell'immobile richiesto non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2);

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Il richiedente, sugli interventi non ammessi a contributo, non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.